

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2118 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2022**

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Quando investono in un portafoglio di prestiti offerto da un fornitore di servizi di crowdfunding, gli investitori non selezionano i progetti in cui investiranno i loro fondi, bensì selezionano una serie di parametri e indicatori di rischio e lasciano al fornitore di servizi di crowdfunding il compito di assegnare i fondi di conseguenza. Pertanto il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe assicurare livelli adeguati di informazione agli investitori potenziali e attuali, consentendo a questi ultimi di avere una conoscenza sufficiente dei rendimenti e dei rischi dei progetti e di prendere decisioni informate.
- (2) Al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra i fornitori di servizi di crowdfunding e gli investitori, a questi ultimi dovrebbero essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla composizione del portafoglio, compresi i progetti in cui sono investiti i loro fondi, nonché sulla qualità dei prestiti che finanziano tali progetti. Ciò dovrebbe consentire agli investitori di comprendere e confrontare meglio il rendimento e la rischiosità dei diversi portafogli offerti sulla stessa piattaforma o su piattaforme alternative.
- (3) Gli investitori sono esposti non solo ai rischi connessi ai progetti o ai prestiti in cui sono investiti i loro fondi, ma anche al modo in cui il fornitore di servizi di crowdfunding valuta il rischio di tali prestiti e progetti e gestisce la selezione dei prestiti per il portafoglio. A tale riguardo, effettuare prove di stress sul portafoglio e analisi di sensibilità sul singolo prestito e sul singolo titolare di progetti può essere particolarmente efficace nel fornire una valutazione completa e approfondita degli investimenti. È pertanto opportuno che, quando il fornitore di servizi di crowdfunding effettua tali prove di stress, i risultati di tali analisi siano comunicati agli investitori.
- (4) Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, le informazioni sugli elementi che il fornitore di servizi di crowdfunding deve includere nel metodo utilizzato per effettuare le valutazioni del rischio di credito dovrebbero essere adeguatamente comunicate. Ciò consentirà agli investitori di comprendere se i fornitori di servizi di crowdfunding adottano un approccio adeguato e prudente nel processo di valutazione della sostenibilità dei progetti finanziati, dell'accessibilità economica dei prestiti per i titolari di progetti e della composizione dei singoli prestiti in un portafoglio strutturato.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

